

Roma, 21 febbraio 2017

Prot. N. 98

**Dott. Giocchino Natoli**  
Capo Dipartimento dell'organizzazione  
giudiziaria

**Dott.ssa Barbara Fabbrini**  
Direttore Generale del personale e della  
formazione

Oggetto: art. 810 C.p.c - nomina segretario arbitrati rituali

Nella piattaforma unitaria di riforma della Giustizia, presentata al Ministro Orlando nel marzo del 2014, CGIL CISL e UIL hanno proposto di attribuire al personale di area terza mansioni para giurisdizionali, secondo quanto avviene in altri paesi europei.

In tale contesto la CISL segnala la opportunità della modifica dell'art. 810 cpc il quale prevede, ai commi II, III e IV, che in taluni casi la nomina di un arbitro è effettuata dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato ovvero dal presidente del tribunale di Roma nei casi in cui sia stata stipulata all'estero la convenzione di arbitrato. Ai predetti commi si potrebbe aggiungere un ulteriore comma secondo il quale il presidente del tribunale provvede alla nomina del segretario tra i funzionari della cancelleria del tribunale.

I vantaggi di tale emenda sono molteplici sotto vari profili: procedurale, amministrativo/organizzativo, economico, non da ultimo fiscale.

Sul piano procedurale, partendo dal presupposto che la normativa *de qua* (artt. 806 - 840 cpc) si riferisce agli arbitrati rituali, soggetti all'impianto normativo del codice, parrebbe corretto che il segretario fosse nominato tra i funzionari di cancelleria, in qualità di organi di garanzia processuale, garanzia che andrebbe tutelata anche nell'ambito degli arbitrati rituali e non solo dei giudizi civili dinanzi al Tribunale. In buona sostanza anche la procedura arbitrale è una procedura contenziosa, soggetta all'applicazione delle norme civili e processual civilistiche per cui la nomina del segretario arbitrale deve offrire le stesse garanzie di imparzialità e correttezza nel pieno rispetto delle relazioni procedurali tra le parti e verso terzi. Il segretario arbitrale è un ausiliario qualificato del collegio arbitrale (o dell'arbitro unico) e, come tale, espleta varie attività nella procedura arbitrale come la redazione di verbali (attività certificative), l'invio di comunicazioni (attività comunicative di rilevanza esterna), svolgimento di ricerche su questioni giuridiche (attività di collaborazione e affiancamento), attività organizzative in senso stretto (tenuta fascicolo, estrazione copie), fino alla rilevante attività di deposito del lodo arbitrale.

Queste varie attività sono le attività proprie del cancelliere, organo di garanzia processuale, professionale e responsabile. Al momento attuale tutti possono rivestire la funzione di segretario per cui le garanzie di imparzialità, correttezza e professionalità sono affidate praticamente al caso. Viceversa con la modifica normativa proposta si chiede di istituzionalizzare la figura del segretario in modo da ampliare le garanzie procedurali investendo un soggetto a ciò già istituzionalmente preposto quale il funzionario della cancelleria. Costui ben potrebbe svolgere questa attività extraistituzionale fuori dell'orario di servizio e secondo la disciplina degli incarichi extraistituzionali, ossia previa autorizzazione amministrativa ministeriale ed entro il tetto di 5.000,00 euro lordi all'anno. E' evidente che il termine funzionario della cancelleria va inteso in senso ampio. Esso pertanto ricomprende più figure professionali, a partire dai direttori amministrativi, dai funzionari giudiziari e dai funzionari NEP.

Sul piano amministrativo/organizzativo, la istituzionalizzazione della figura del segretario richiede che siano convenzionalmente definite le figure professionali che possono svolgere tutte queste attività che sono certificative, di rilevanza esterna, di studio, ed andrebbero individuati meccanismi di turnazione e trasparenza per evitare prassi discriminatorie che avvantaggino pochi.

Sul piano economico e fiscale, la istituzionalizzazione della figura del segretario, da attuare nel rispetto della normativa sugli incarichi extraistituzionali, avrebbe due rilevanti vantaggi: il primo di tipo fiscale, in quanto i proventi verrebbero tassati essendo immessa l'intera procedura in un circuito di trasparenza amministrativa per effetto proprio dell'atto di nomina del presidente del Tribunale, primo garante del rispetto della normativa; il secondo di tipo economico perché le imprese, ed in generale i soggetti economici che fanno ricorso alle procedure arbitrali, riporterebbero un indubbio vantaggio in termini di risparmio di spesa per effetto del tetto limite di 5.000,00 euro da corrispondere al segretario - pubblico dipendente.

Non da ultimo, la modifica normativa suggerita potrebbe consentire al personale incaricato di svolgere l'attività di segretario negli arbitrati rituali di integrare la sua retribuzione che, si rammenta, è complessivamente, a parità di area e di posizione economica, tra le più basse nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Distinti saluti

Il Coordinatore Generale  
Eugenio Marra

